Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 1° marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 861.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1073;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, approvato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso, per l'istituzione del corso di laurea in urbanistica:

L'art. 2, relativo alle disposizioni generali, è abrogato e sostituito dal seguente:

Presso la facoltà di architettura si seguono i seguenti corsi di laurea:

1) Architettura;
2) Urbanistica.

L'art. 4, relativo alle finalità degli istituti, è abrogato e sostituito dal seguente:

Nell'ambito della facoltà sono costituiti istituti scientifici aventi lo scopo di contribuire al progresso degli studi della progettazione ambientale, di promuovere la ricerca scientifica e l'addestramento ed il perfezionamento di studenti e studiosi.

L'art. 8, relativo all'elencazione degli istituti, è modificato nel senso che il primo comma è così integrato:

« Presso la facoltà sono costituiti i seguenti istituti scientifici di progettazione ambientale: ».

L'art. 18, relativo all'ordinamento del corso di laurea in architettura, è integrato nel senso che vengono aggiunti al principio i seguenti comma:

« La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in architettura è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. ».

Dopo l'art. 21, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in urbanistica:

Art. 22. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in urbanistica è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Teorie urbanistiche (triennale);
2) Analisi delle strutture urbanistiche (triennale);
3) Progettazione urbanistica (quinquennale);
4) Geografia urbana e regionale (semestrale);
5) Fondamenti di ecologia (semestrale);
6) Fondamenti di matematica;

7) Fondamenti di statistica (semestrale);
8) Economia urbana e regionale;
9) Infrastrutture di viabilità e trasporti;
10) Tipologia strutturale;
11) Disegno e comunicazioni visive;
12) Cartografia tematica (semestrale);
13) Storia delle dottrine politiche (semestrale);
14) Storia delle dottrine economiche (semestrale);
15) Storia delle strutture urbane e territoriali (semestrale);
16) Sociologia urbana e regionale (semestrale);
17) Diritto urbanistico e legislazione urbanistica;
18) Gestione urbanistica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Evoluzione del pensiero scientifico (semestrale);
2) Epistemologia e metodologia (semestrale);
3) Fondamenti di logica formale (semestrale);
4) Fondamenti di fisica (semestrale);
5) Fondamenti di biologia (semestrale);
6) Fondamenti di geografia (semestrale);
7) Elementi di geologia e idrologia (semestrale);
8) Fondamenti di botanica (semestrale);
9) Fondamenti di metodologia della storia (semestrale);
10) Storia delle teorie urbanistiche;
11) Storia dell'architettura;
12) Teorie urbanistiche, complementi (biennale);
13) Analisi delle strutture urbanistiche, complementi (biennale);
14) Fondamenti di sociologia (semestrale);
15) Fondamenti di antropologia (semestrale);
16) Sociologia dei gruppi (semestrale);
17) Teorie matematiche (triennale);
18) Fondamenti di cibernetica (semestrale);
19) Fondamenti di statica e scienza delle costruzioni;
20) Evoluzione dei processi tecnologici (semestrale);
21) Produzione e distribuzione dell'energia (semestrale);
22) Impianti tecnici urbani e regionali;
23) Fondamenti di economia (semestrale);
24) Elementi di econometria e sociometria;
25) Elementi di demografia economica (semestrale);
26) Elementi di economia agraria (semestrale);
27) Elementi di economia dei trasporti (semestrale);
28) Fondamenti di diritto pubblico e amministrativo;
29) Regolamentazione urbanistica ed edilizia;
30) Tecniche della comunicazione fra cui:
   a) elementi di tecnica fotografica
   b) elementi di tecnica cinematografica } biennale
   c) elementi di comunicazione auditiva
31) Elementi di aereofotogrammetria e di rappresentazione cartografica (semestrale);
32) Tecniche di rappresentazione dei fenomeni territoriali ed urbani;
33) Tecniche relative all'uso del laboratorio di calcolo (semestrale);
34) Metodologia della documentazione urbanistica (semestrale);
35) lingua inglese.

Il consiglio di facoltà stabilirà alla fine dei primi due anni di corso una prova di conoscenza di almeno due lingue straniere moderne.

Art. 23. — Devono essere osservate le seguenti propedeuticità:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Progettazione urbanistica III	Teorie urbanistiche; Analisi delle strutture urbanistiche; Geografia urbana e regionale; Fondamenti di ecologia; Fondamenti di matematica; Disegno e comunicazione visiva; Fondamenti di statistica; Cartografia tematica; Economia urbana e regionale;
Progettazione urbanistica V	Infrastrutture di viabilità e trasporti; Tipologia strutturale; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine economiche; Storia delle strutture urbane e territoriali; Sociologia urbana e regionale; Diritto urbanistico e legislazione urbanistica; Gestione urbanistica.

Non si può essere ammesso, inoltre, a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali di teorie urbanistiche, analisi delle strutture urbanistiche, progettazioni urbanistiche, se non si è superato l'esame del corso precedente.

L'art. 24 (già 22), è abrogato e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 24. — L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca che implica di regola l'elaborazione individuale di un progetto.

Art. 25. — Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura e a quello in urbanistica lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni dei rispettivi corsi e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno da lui scelti nel piano di studi.

Art. 26. — Per poter sostenere l'esame di laurea lo studente deve presentare richiesta al preside della facoltà non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto indicando, tra i professori ufficiali, il relatore.

E' in facoltà del candidato, per motivate ragioni, chiedere al preside della facoltà di modificare la precedente decisione.

Il consiglio di facoltà esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo con il candidato definisce il tema, ne segue lo sviluppo consigliando eventuali correlatori, e ne garantisce l'originalità davanti alla commissione giudicatrice.

Titolo V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 27. — Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà, le attribuzioni demandate dal presente statuto e dalla legislazione vigente al presidente e al consiglio di amministrazione sono esercitate dal commissario governativo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750; quelle demandate al consiglio di facoltà e al preside sono esercitate rispettivamente dal comitato previsto dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 750 e dal presidente di questo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **862.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno d'Italia, in Caltanissetta.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno d'Italia (E.N.I.P.M.I.), in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 145

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico tecnico superiore della agricoltura centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 39, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carrierà direttiva, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare gli articoli 15 e 17 relativi al passaggio alle regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici e presso l'amministrazione centrale per i contingenti stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 194, con il quale in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, a far tempo dal 1° aprile 1972, sono stati messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario novecentocinquantatre unità appartenenti al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura distribuite per qualifica come di seguito:

ispettore generale	51
ispettore capo	171
ispettore superiore e ispettore	731
totale . . .	953

e corrispondentemente è stato ridotto il ruolo tecnico superiore dell'agricoltura di un pari numero di posti nelle singole qualifiche;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertato che ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti da portare in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, alla data del 12 dicembre 1972, erano in numero di ventiquattro, di cui uno già compreso nel computo per la determinazione delle nuove piante organiche stabilite con il decreto interministeriale 2 febbraio 1972 sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *C*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cinquantaquattro posti complessivamente ed in particolare quattordici posti di dirigente superiore e quaranta posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è

stato stabilito che al ruolo dirigenziale tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si accede dai seguenti ruoli:

1) ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;

2) ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ruolo ad esaurimento) limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per accedere ai ruoli tecnici;

3) ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, centrale e periferico per gli ex dirigenti UNSEA, limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per accedere ai ruoli tecnici;

4) ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico ad esaurimento del personale proveniente dagli enti e sezioni di riforma fondiaria;

5) ruolo tecnico superiore centrale e periferico del genio rurale ad esaurimento;

6) ruolo centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per accedere ai ruoli tecnici dell'agricoltura;

Visto lo stesso decreto sopra indicato con il quale è stabilito che il ruolo dirigenziale degli analisti si può accedere, tra l'altro, dal ruolo tecnico superiore della agricoltura limitatamente al personale già appartenente al ruolo degli enotecnici e direttori di vivai di viti americane assorbito con l'art. 5 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nel ruolo predetto;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *A*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza degli anzidetti ruoli all'unico quadro dirigenziale tecnico e del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura al quadro dirigenziale degli analisti limitatamente al personale già appartenente al ruolo degli enotecnici e direttori di vivai di viti americane, assorbito con l'art. 5 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nel ruolo predetto, occorre sottrarre da ciascun ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati che dai singoli ruoli sono stati inquadrati nei quadri dirigenziali;

Considerato che, alla data del 12 dicembre 1972 nella dotazione organica del ruolo dirigenziale tecnico incidono quaranta impiegati provenienti dal ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico e che nella dotazione organica del ruolo dirigenziale degli analisti incide, in sede di inquadramento, un impiegato proveniente dal ruolo tecnico superiore della agricoltura;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (trentacinque) e del numero dei posti di organico per la qualifica di ispettore capo (centoventuno) ridotta del numero complessivo degli impiegati provenienti dal ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico che hanno inciso complessivamente, in sede di inquadramento, nei posti delle qualifiche di dirigente superiore e di un dirigente (quaranta nel ruolo dirigenti tecnici dell'agricoltura più uno nel ruolo dirigenti analisti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento (centoquindici) va ripartita in misura pari tra le due stesse qualifiche e, quindi, in numero di cinquantotto posti per la qualifica di ispettore generale e di cinquantasette posti per quella di ispettore capo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (che è di novecentoventisette per effetto della riduzione determinatasi in applicazione della legge n. 336, art. 3) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico superiore della agricoltura centrale e periferico (quaranta), nonchè un posto conferito per le qualifiche dirigenziali del ruolo degli analisti;

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, per le qualifiche di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 è di ottocentottantasei di cui duecentoventidue (pari ad 1/4) per la qualifica di ispettore capo aggiunto e seicentosessantaquattro cumulativamente per le qualifiche di ispettore superiore e di ispettore;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (centoquindici) previsti per le qualifiche di ispettore generale ed ispettore capo devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di ispettore capo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, il ruolo organico tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettore generale	58
ispettore capo	57
	115

Art. 2.

Alla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinata come segue:

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	ispettore capo aggiunto	222
307 257 218	ispettore superiore e ispettore	664

Art. 3.

Nella qualifica di ispettore capo aggiunto sono accantonati centoquindici posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore capo di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 129

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dipendenti degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 39, con il quale sono determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare gli articoli 15 e 17 relativo al passaggio alle regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici e presso l'amministrazione centrale per i contingenti stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 199, col quale, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, a far tempo dal 1° aprile 1972, sono stati messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario quindici unità appartenenti al ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, distribuite, per qualifica, come di seguito: ispettori capo dieci, ispettori superiori cinque e corrispondentemente è stato ridotto il ruolo in parola di un pari numero di posti nelle singole qualifiche;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertata la mancanza di personale che abbia beneficiato dell'art. 3 della citata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *C*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in numero di cinquantaquattro complessivamente e, in particolare, quattordici posti di dirigente superiore e quaranta posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo ad esaurimento tecnico centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale pari data col quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che al ruolo dirigenziale tecnico della agricoltura si accede, tra l'altro, dal ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Considerato che, ai fini della determinazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza di più ruoli all'unico quadro dirigenziale tecnico dell'agricoltura, occorre sottrarre da ciascun ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati inquadrati nello stesso quadro dirigenziale;

Considerato che, alla data del 12 dicembre 1972, nella dotazione organica del ruolo dirigenziale tecnico incidono tre impiegati provenienti dal ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (sei) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparata (dieci), ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *C* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, limitatamente a quelli nei quali hanno trovato, alla data del 12 dicembre 1972, inquadramento impiegati del

ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria (tre);

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento (tredici) va ripartita in misura pari fra le due stesse qualifiche e, quindi, in numero di sette posti per la qualifica od ispettore generale e di sei posti per quella di direttore di divisione o equiparata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (che è di centodiciassette) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico (tre);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, per le qualifiche previste all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è di centoquattordici di cui ventinove (pari ad 1/4) per la qualifica di ispettore capo aggiunto e ottantacinque cumulativamente, per le qualifiche di ispettore superiore ed ispettore;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dipendenti degli enti e sezioni di riforma fondiaria è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettori generali	7
ispettori capi	6

Art. 2.

Alla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo tecnico ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dipendenti degli enti e sezioni di riforma fondiaria, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, è determinato come segue:

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	ispettore capo aggiunto . .	29
307 257 218	ispettore superiore e ispettore	85

Art. 3.

Nella qualifica di ispettore capo aggiunto sono accantonati tredici posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore capo di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 127

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'ecologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche, concernenti il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *E*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 la quale fissa i posti dei dirigenti per i servizi di ecologia e difesa delle piante in numero di due complessivamente e, in particolare, un posto di dirigente superiore e un posto di primo dirigente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *A*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio al 12 dicembre 1972 (uno) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione

o equiparata (uno), ridotta al numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *E* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 (due);

Considerato che, per effetto di quanto sopra, non si determina alcuna sussistenza di posti nella dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (quattordici), i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali ad impiegati del ruolo per i servizi dell'ecologia agraria (due);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo per i servizi dell'ecologia agraria per le qualifiche previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 è di dodici posti di cui tre (pari ad 1/4) per la qualifica di vice direttore aggiunto e nove, cumulativamente, per le qualifiche di ecologo superiore e di ecologo;

Decreta:

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo per i servizi dell'ecologia e difesa delle piante — carriera direttiva — del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinata come segue:

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	vice direttore aggiunto . . .	3
307 257 218	ecologo superiore e ecologo .	9
		12

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
direttore	—
vice direttore	—

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1975
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 64

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1974, registro n. 7, foglio n. 87, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota n. 26128, in data 19 dicembre 1974, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Antonio Rossi, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Giuseppe Mustillo, attuale direttore dello ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mustillo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Teramo, in sostituzione del dott. Antonio Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del 25 ottobre 1974, n. 02505, con la quale l'unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Napoli prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionari, i propri rappresentanti signori Giuseppe Palombino e Quirino Mancini con i signori Stefano Alicante e Giuseppe Vittoria;

Decreta:

I signori Stefano Alicante e Giuseppe Vittoria sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quali rappresentanti dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione dei signori Giuseppe Palombino e Quirino Mancini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.630

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 5.645
qualificati . . . . » 6.335
specializzati . . . . » 7.035

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.583

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.823
qualificati . . . . » 6.406
specializzati . . . . » 7.158

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.533

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.336
qualificati . . . . » 6.006
specializzati . . . . » 6.659

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi.

Il 18 ottobre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 dicembre 1972, n. 920, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1973, ha avuto luogo a Roma presso il Ministero degli affari esteri il deposito dello strumento di ratifica della Repubblica italiana della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi.

Presso lo stesso Ministero degli affari esteri a norma dell'art. 36 della convenzione hanno depositato il proprio strumento di ratifica i seguenti Stati:

Francia: 8 febbraio 1974;
Lussemburgo: 12 agosto 1974;
Paesi Bassi: 29 agosto 1974;
Germania (Repubblica federale): 5 dicembre 1974;
Belgio: 13 gennaio 1975.

Ai sensi dell'art. 36 la convenzione, con l'allegato protocollo, è entrata in vigore il 1° febbraio 1975.

(1577)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1975, il notaio dott. Spitaleri Scipione è riammesso all'esercizio delle funzioni notarili nella sede di Adrano, distretto notarile di Catania.

(1696)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1975, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 2 aprile 1973 dal sig. Balbi Mario, cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, avverso il decreto ministeriale 13 marzo 1973 di rigetto dell'istanza 26 giugno 1972 di applicazione dei benefici di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1970, n. 336.

(1643)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 febbraio 1975, n. 372, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Piacenza, con sede sociale in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(1642)

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975 sono state approvate, a termini dell'art. 16 del codice civile, alcune modificazioni al testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, in Roma, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 25 maggio 1973.

(1697)

Modificazione al regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1975 è stato modificato l'art. 18 del regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1967.

(1698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 314, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dell'insegnante Gaetana Salamone, avverso l'atto di nomina delle insegnanti Antonia Aleo, Anna Arnone e Carmela Sutera presso il doposcuola del patronato scolastico di Favara (Agrigento) per l'anno scolastico 1971-72.

(1645)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gardolo

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 19 novembre 1974, n. 2, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente l'aeroporto di Trento - Gardolo, sito nel comune di Gardolo (Trento), località Roncafort, contraddistinto nel catasto del predetto comune con i seguenti dati:

foglio 1160

foglio	mappale	superficie da dismettere	ha
foglio 5,	mappale 952,	superficie da dismettere ha	0.42.69
foglio 5,	mappale 877,	superficie da dismettere ha	2.46.10
foglio 5,	mappale 955,	superficie da dismettere ha	0.00.68
foglio 5,	mappale 2001/2,	superficie da dismettere ha	0.03.77
foglio 5,	mappale 954,	superficie da dismettere ha	0.71.00
foglio 5,	mappale 871/3,	superficie da dismettere ha	0.28.60
foglio 5,	mappale 956,	superficie da dismettere ha	0.39.81
foglio 5,	mappale 953,	superficie da dismettere ha	0.39.49
foglio 5,	mappale 874,	superficie da dismettere ha	1.78.08
foglio 5,	mappale 2002,	superficie da dismettere ha	0.11.08
foglio 5,	mappale 871/2,	superficie da dismettere ha	0.28.59
foglio 5,	mappale 871/4,	superficie da dismettere ha	0.29.47
foglio 5,	mappale 871/1,	superficie da dismettere ha	0.27.15
foglio 5,	mappale 880/2,	superficie da dismettere ha	0.15.36
foglio 5,	mappale 879/2,	superficie da dismettere ha	0.10.36
foglio 5,	mappale 879/1,	superficie da dismettere ha	0.10.36
foglio 5-6,	mappale 981/4,	superficie da dismettere ha	0.27.48
foglio 5-6,	mappale 981/5,	superficie da dismettere ha	0.70.56
foglio 3,	mappale 1006/2,	superficie da dismettere ha	2.50.71
foglio 3,	mappale 1007/4,	superficie da dismettere ha	0.99.15
foglio 3-5,	mappale 2234/3,	superficie da dismettere ha	0.20.74
foglio 3-5,	mappale 2236/2,	superficie da dismettere ha	0.26.13
foglio 5,	mappale 878/2,	superficie da dismettere ha	0.49.94
foglio 5,	mappale 881/2,	superficie da dismettere ha	0.06.52
foglio 5,	mappale 869/2,	superficie da dismettere ha	0.16.03
foglio 5-6,	mappale 1919/5,	superficie da dismettere ha	0.33.88
foglio 5,	mappale 2207/7,	superficie da dismettere ha	0.05.98
foglio 3,	mappale 1041/2,	superficie da dismettere ha	0.54.90
foglio 5-6,	mappale 981/1,	superficie da dismettere ha	1.05.28
foglio 5,	mappale 981/2,	superficie da dismettere ha	0.17.26
foglio 5-6,	mappale 984,	superficie da dismettere ha	1.13.51
foglio 5-6,	mappale 985,	superficie da dismettere ha	0.31.65
foglio 5-6,	mappale 986,	superficie da dismettere ha	0.08.60
foglio 5-6,	mappale 987,	superficie da dismettere ha	0.38.04
foglio 5-6,	mappale 2001/1,	superficie da dismettere ha	0.10.81
foglio 5-6,	mappale 991,	superficie da dismettere ha	2.95.06
foglio 5-6,	mappale 996/2,	superficie da dismettere ha	0.32.58
foglio 5-6,	mappale 981/3,	superficie da dismettere ha	0.26.39
foglio 5-6,	mappale 988,	superficie da dismettere ha	0.17.37
foglio 5-6,	mappale 992/1,	superficie da dismettere ha	3.84.73
foglio 5-6,	mappale 992/2,	superficie da dismettere ha	0.10.83
foglio 5-6,	mappale 993/1,	superficie da dismettere ha	0.22.30
foglio 5-6,	mappale 994/1,	superficie da dismettere ha	0.25.33

foglio 5-6, mappale 997/1, superficie da dismettere ha 0.02.36
foglio 5-6, mappale 999, superficie da dismettere ha 0.30.07
foglio 5, mappale 1000, superficie da dismettere ha 2.36.12
foglio 3-5, mappale 1001/1, superficie da dismettere ha 0.36.50
foglio 1, mappale 1004, superficie da dismettere ha 1.43.07
foglio 3, mappale 1005/1, superficie da dismettere ha 0.74.70
foglio 3-5, mappale 1005/2, superficie da dismettere ha 1.06.53
foglio 3-5, mappale 1007/2, superficie da dismettere ha 0.53.27
foglio 3-5, mappale 1007/3, superficie da dismettere ha 0.53.81
foglio 3-5, mappale 1008, superficie da dismettere ha 0.13.31
foglio 3-5, mappale 1011/1, superficie da dismettere ha 2.31.98
foglio 3-5, mappale 1011/2, superficie da dismettere ha 0.36.76
foglio 3, mappale 1029/1, superficie da dismettere ha 0.33.13
foglio 3, mappale 1029/2, superficie da dismettere ha 0.20.21
foglio 3, mappale 1030, superficie da dismettere ha 0.27.91
foglio 3, mappale 1031, superficie da dismettere ha 0.45.89
foglio 3, mappale 1032/1, superficie da dismettere ha 0.36.22
foglio 3, mappale 1032/2, superficie da dismettere ha 0.30.75
foglio 3, mappale 1042, superficie da dismettere ha 0.10.25
foglio 3, mappale 1049/2, superficie da dismettere ha 0.09.61
foglio 5, mappale 2004/1, superficie da dismettere ha 0.06.40
foglio 5, mappale 2011, superficie da dismettere ha 0.13.56
foglio 5, mappale 2012, superficie da dismettere ha 0.11.74
foglio 5, mappale 2013, superficie da dismettere ha 0.25.82
foglio 3, mappale 2016, superficie da dismettere ha 0.03.60
foglio 3, mappale 2018, superficie da dismettere ha 0.06.87
foglio 3, mappale 2019, superficie da dismettere ha 0.04.93
foglio 3-5, mappale 2233/1, superficie da dismettere ha 0.62.66
foglio 3, mappale 2235, superficie da dismettere ha 0.10.79
foglio 3-5, mappale 1006/3, superficie da dismettere ha 0.64.17
foglio 3, mappale 1007/1, superficie da dismettere ha 0.17.61
foglio 3, mappale 2017, superficie da dismettere ha 0.02.73
foglio 3, mappale 1041/1, superficie da dismettere ha 0.27.55
foglio 3-5, mappale 2234/1, superficie da dismettere ha 0.04.80
foglio 3, mappale 2236/3, superficie da dismettere ha 0.08.21
foglio 5, mappale 373, superficie da dismettere ha 0.02.65
foglio 5, mappale 2005, superficie da dismettere ha 0.03.42
foglio 5, mappale 948/2, superficie da dismettere ha 0.25.21
foglio 5, mappale 946, superficie da dismettere ha 0.17.54
foglio 5, mappale 948/1, superficie da dismettere ha 0.41.22
foglio 5, mappale 951/2, superficie da dismettere ha 0.12.33
foglio 5, mappale 950/1, superficie da dismettere ha 0.54.62
foglio 5, mappale 878/1, superficie da dismettere ha 0.20.49
foglio 5, mappale 949/1, superficie da dismettere ha 0.30.10
foglio 5, mappale 949/2, superficie da dismettere ha 0.33.95
foglio 5, mappale 848/2, superficie da dismettere ha 0.90.99
foglio 5, mappale 945, superficie da dismettere ha 0.13.73
foglio 6, mappale 926, superficie da dismettere ha 0.04.31
foglio 6, mappale 927, superficie da dismettere ha 0.03.89
foglio 5-6, mappale 153, superficie da dismettere ha 0.10.69
foglio 5, mappale 950/2, superficie da dismettere ha 0.34.44
foglio 5, mappale 881/3, superficie da dismettere ha 0.30.96
foglio 5, mappale 848/3, superficie da dismettere ha 0.30.29
foglio 5, mappale 844/2, superficie da dismettere ha 0.58.61
foglio 5, mappale 840/2, superficie da dismettere ha 0.04.14
foglio 5, mappale 838/2, superficie da dismettere ha 0.05.25
foglio 5, mappale 888/3, superficie da dismettere ha 0.51.55
foglio 5, mappale 943/5, superficie da dismettere ha 1.59.79
foglio 5, mappale 943/6, superficie da dismettere ha 0.52.13
foglio 5, mappale 951/3, superficie da dismettere ha 0.04.87
foglio 5-6, mappale 930/2, superficie da dismettere ha 0.16.69
foglio 5, mappale 846/2, superficie da dismettere ha 0.11.35
foglio 5, mappale 950/4, superficie da dismettere ha 0.22.90
foglio 5, mappale 882, superficie da dismettere ha 0.48.88
foglio 5, mappale 883, superficie da dismettere ha 0.07.91
foglio 5, mappale 2000/3, superficie da dismettere ha 0.02.28
foglio 5, mappale 2000/4, superficie da dismettere ha 0.02.12
foglio 5, mappale 880/1, superficie da dismettere ha 0.13.26
foglio 5, mappale 1993, superficie da dismettere ha 0.04.98
foglio 5, mappale 996/1, superficie da dismettere ha 6.02.41

ha 56.18.19

catastalmente intestate al demanio dello Stato, Amministrazione aeronautica ed altri comproprietari risultano:

— Foglio di possesso n. 728
foglio 5, mappale 2207/1 . . . . ha 0.07.55
— Foglio di possesso n. 680
mappale 1992/1 . . . . ha 0.10.12

Superficie totale . . . ha 56.35.86

(1237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Media dei titoli del 25 febbraio 1975

Rendita 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione)	94,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	91,400
» 5 % (Beni esteri)	90,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,200
» 5,50 % » » 1968-83	81,725
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,650
» 6 % » » 1971-86	84,250
» 6 % » » 1972-87	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,375
» poliennali 7 % 1978	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1975

Dollaro USA	630,05
Dollaro canadese	631,40
Franco svizzero	261,49
Corona danese	115,915
Corona norvegese	128,13
Corona svedese	161,515
Fiorino olandese	267,09
Franco belga	18,453
Franco francese	150,425
Lira sterlina	1530,775
Marco germanico	274,88
Scellino austriaco	38,647
Escudo portoghese	26,325
Peseta spagnola	11,285
Yen giapponese	2,212

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati il giorno 25 febbraio 1975 relativi al 21 febbraio 1975 deve essere apportata la seguente modifica: Corona norvegese esatta *127,575*, sbagliata *127,975*.

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 65, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 ottobre 1970 dalla sig.ra Radesich Marija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6009-*B* emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1589)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 41, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 novembre 1969 dalla signora Ferlan Emilia, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7716-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1590)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 gennaio 1970 dalla sig.ra Fosco Ida in Segon, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 3962-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1535)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 33, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 dicembre 1969 dal sig. Pelizon Daniele, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5578-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1592)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 32, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 25 novembre 1969 dal sig. Madrusan Slobodan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6167-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1593)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 69, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 6 novembre 1969 dal sig. Kljun Giuseppe, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7372-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1594)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 399, è stato accolto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dall'ex direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Onorato dott. Mario, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1968 dal consiglio di amministrazione

(1646)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 362, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 8 giugno 1972 dall'allora direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Matergia dott. Giovanni, avverso il decreto ministeriale 11 marzo 1972, n. 14821, con il quale l'infermità « otite media purulenta cronica bilaterale in fase di quiescenza, ipoacusia di tipo trasmissivo più marcato a destra » fu riconosciuta dipendente da causa di servizio a fini diversi da quelli previsti dall'art. 68, settimo ed ottavo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3

(1647)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 183, il ricorso straordinario proposto dal sig. Femia Roberto è stato accolto.

(1530)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 91, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dalla sig.ra Sartor Giacomina nata Cesco Cimavilla, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8538-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1531)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 14, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dalla sig.ra Fontana Afra, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8455-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1532)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dal sig. Calatroni Carlo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5428-*B*, emesso in materia di indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1533)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 6, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dal sig. Strain Lorenzo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7567-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1534)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 37, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 luglio 1969 dalla sig.ra Del Moro Caterina nata Sosic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5500-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1538)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 35, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 giugno 1969 dalla sig.ra Madè Italiana nata Ballardini, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968 n. 7451-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1536)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 36, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dalla sig.ra Danelutti Anna in Chiapolino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5490-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1537)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 64, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 novembre 1969 dal signor Trampuz Stanislao, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6636-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1591)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 settembre 1969 dalla signora Mandalenich Stefania nata Claric, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7482-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1609)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 51, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 11 maggio 1970 dalla signora Ivancic Antica nata Saina, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4017-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1610)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 2, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 11 novembre 1970 dal sig. Galant Matteo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 4100-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1611)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 82, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 4 agosto 1970 dalla sig.ra Gasparini Elda, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5389-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1612)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 30, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 22 settembre 1969 dal signor Mesesnel Joze, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6983-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1613)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n 2 Tesoro, foglio n. 29, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 aprile 1970 dal sig. Medak Martin, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5779-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1614)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 72, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 novembre 1969 dal signor Sirotic Milan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5964-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1615)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 52, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° giugno 1970 dalla signora Forca Katina nata Tankovic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6661-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1616)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 47, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 25 febbraio 1970 dal sig. Kolenc Jozef, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 6434-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1617)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 8, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 febbraio 1969 dal sig. Capuano Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 8108-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1618)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Turro, in Varese, corso Sempione n. 71, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 55-VA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(1578)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 54-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pugliesi Empedocle, in Palermo, via C. Gagliano n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 54-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1474)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Stella Federico, in Palermo, via Marina n. 47, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 55-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1475)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 56-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Società R.A.F.F.A., in Palermo, via M. Amari n. 37/39, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 56-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1476)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 57-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Patti Francesco, in Palermo, via Argenteria Vecchia n. 28, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 57-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini », in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 20 febbraio 1975, il rag. Longhi Gabriella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini » in Bologna, in sostituzione del dottor Sergio Minardi, deceduto.

(1701)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di carico, scarico, trasporto merci « La Sorgente », in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1975, l'avv. Francesco Bongia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di carico, scarico, trasporto merci « La Sorgente », in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto in data 29 marzo 1969, in sostituzione dell'avv. Nicola Marchese, dimissionario.

(1700)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola industriale « Trinacria - SCAIT », in Pontedera.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 gennaio 1975, il rag. Francesco Drago è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola industriale « Trinacria - SCAIT », in Pontedera (Pisa), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto 19 dicembre 1955, in sostituzione del sig. Giuseppe Greco che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

(1644)

Modificazioni al decreto ministeriale 3 luglio 1974, concernente lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « Luce nelle tenebre » di produzione e lavoro tra artigiani ciechi, in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 21 febbraio 1975, l'art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1974 è così modificato:

« La società cooperativa a r.l. « Luce nelle tenebre » di produzione e lavoro tra artigiani ciechi, in Reggio Calabria, costituita per rogito dott. Familiari Antonino, in data 19 ottobre 1959, repertorio 41267, reg soc. 3/60, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire ».

L'art. 2 del citato decreto è soppresso.

(1708)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Gruppo agricoltori di Ploaghe », in Ploaghe.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1975, il rag. Secchi Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Gruppo agricoltori di Ploaghe », in Ploaghe (Sassari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto 30 novembre 1972, in sostituzione del prof. Sergio Mundula, dimissionario.

(1699)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto 11 ottobre 1974, n. 1043/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno per la sistemazione del viale Tirreno e via della Conca d'Oro in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 269, particella 13/*b*, della superficie di mq 2210 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 novembre 1961 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1418)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 41, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 1315 già 71 ½ (mq 1250) e 1317 già 102 ½ (mq 1490), della superficie complessiva di mq 2740 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 marzo 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1419)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Empoli

Con decreto 28 settembre 1974, n. 540, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del Rio dei Cappuccini in comune di Empoli (Firenze), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 1177, della superficie di mq 500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 gennaio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1420)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Susa

Con decreto 28 settembre 1974, n. 971/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Dora in comune di Susa (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio V, mappale 157, della superficie di mq 76 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 settembre 1972 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1421)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brenzone

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1047/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno lacuale in località Magugnano del comune di Brenzone (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 1/parte, della superficie di mq 13 ed indicato nel brano di mappa rilasciato il 17 giugno 1970 in scala 1:1000 con allegata relazione tecnica 18 gennaio 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; brano di mappa con allegata relazione tecnica che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1422)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Ormelle

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1120/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due reliquati del fiume Lia in comune di Ormelle (Treviso), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio IV, mappali 165 ½ (mq 80) e 236 ½ (mq 42), frazionati in 277 e 276, della superficie complessiva di mq 122 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 9 aprile 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1423)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Conflenti

Con decreto del presidente della regione 12 febbraio 1975, n. 260, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 1974 n 393, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Conflenti (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 11 luglio 1971, n. 8.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1711)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia

Con decreto del presidente della regione 3 agosto 1974, numero 1227, sulla base della deliberazione di giunta regionale 19 aprile 1974, n. 2248, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia (Salerno), adottata senza opposizioni con deliberazione consiliare 5 aprile 1973, n. 80, e concernente lo spostamento di una strada interna di lottizzazione.

(1713)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di dodici società cooperative

Con deliberazioni della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) *Cooperativa goriziana scaricatori e caricatori*, a r. l., Gorizia;

2) Cooperativa fra produttori e rivenditori del latte, a r. l., Grado (Gorizia);

3) Stalla sociale, a r. l., Ampezzo (Udine);

4) Cooperativa aziende agricole frutticole, a r. l., Percoto (Udine);

5) Stella, a r. l., Rivarotta di Teor (Udine);

6) Latteria sociale di Montemaggiore di Taipana, a r. l., Taipana (Udine);

7) Cooperativa agricoltori di Mortegliano, a r. l., Mortegliano (Udine);

8) S. Pietro, a r. l., Pordenone;

9) Magistrati e cancellieri, società cooperativa edile a r. l., Pordenone;

10) Sole Nascente, a r. l., Pordenone;

11) S. Marco, società cooperativa edile a r. l., Pordenone;

12) Aurora, a r. l., Vacile di Spilimbergo (Pordenone).

(1712)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/89 del 17 giugno 1933, con il quale il cognome di nascita della sig.ra Grilanc Maria in Gruden, nata a Sgonico il 27 gennaio 1906 ed ivi residente, Sales 56, venne ridotto nella forma italiana di « Gherlani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 10 maggio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Grilanc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Gherlani Maria in Gruden è restituito nella forma originaria di « Grilanc ».

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 13 febbraio 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(1514)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione 14 novembre 1972, n. 1757, relativa al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1971;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici del collegio delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Santucci Dante, funzionario amministrativo del C.R.C. di Livorno.

Componenti:

Martini Fanucchi Gabriella, assistente amministrativo presso il C.R.C. di Lucca;

Visibelli Aldo, ufficiale sanitario del comune di Capannori;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Pisa;

Niosi prof. Giuseppe, libero professionista specialista e docente in ostetricia e ginecologia;

Andreotti Vera, ostetrica del comune di Calci, designata a maggioranza dai comuni interessati.

Segretario:

Bottaro Francesco, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Pisa.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte 1ª, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, ed a quello dei comuni interessati.

Firenze, addì 30 ottobre 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(1715)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 125 in data 5 marzo 1973 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Piemonte, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Civello dott. Salvatore, vice prefetto ispettore funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:

De Martino dott. Umberto, vice prefetto ispettore funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;

Cusmano prof. Luigi, primario della seconda divisione ostetrico-ginecologica dell'ospedale maggiore della carità di Novara;

Ferrario prof. Enrico, primario della sezione ostetrico-ginecologica dell'ospedale «San Rocco» di Galliate;

Del Ponte Vittorina, ostetrica condotta di Trecate.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della regione Piemonte in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 6 febbraio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(1519)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione alle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 10 in data 9 novembre 1973 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona, nonchè le designazioni effettuate dal Ministero della sanità;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 1240 del 28 giugno 1974 con la quale il comune di Savona segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Franco Fasciolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato e costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cicchini dott. Italo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Sansone dott. Emiddio, direttore di sezione presso la prefettura di Savona;

Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica veterinaria, Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, emerito anatomia patologica, ispezione alimentari, Università di Torino;

Fasciolo dott. Franco, veterinario comunale capo di Alessandria.

Segretario:

Ferrari Acciaioli dott. Ottavio, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio del comune di Savona

Genova, addì 4 febbraio 1975

Il presidente: DAGNINO

(1667)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 313/Sanità in data 4 giugno 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, dirigente superiore in servizio presso la regione.

Componenti:

Palmiero dott. Mario, in servizio presso la prefettura di Milano;

Bianchi prof Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Mazzocchi dott. Luigi, direttore del pubblico macello di Pavia;

Ponzanelli dott. Maria Salvatore, veterinario dirigente superiore in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Bergamo.

Segretario:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Bergamo.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano nonchè del comune di Milano.

Milano, addì 20 dicembre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1630)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6677 del 31 agosto 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario nei seguenti comuni della provincia di Catanzaro: consorzio di Mileto et uniti; consorzio di San Vito Jonio et uniti - Serrastretta;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per le sedi indicate in premessa è così costituita:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

Scorda dott. Antonio, funzionario della prefettura di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;

Frezza dott. Luigi, medico provinciale della regione Calabria;

Caglioti dott. Pierdomenico, ufficiale sanitario di Lamezia Terme.

Segretario:

Tassone dott. Antonio, funzionario della regione Calabria.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune interessato.

Catanzaro, addì 11 febbraio 1975

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1521)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1974, n. **21.**

Concessione di fidejussione a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni straordinarie di cassa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito tesorieri degli enti ospedalieri esistenti nella Regione fidejussioni per le anticipazioni straordinarie di cassa che i suddetti istituti concederanno fino al 31 dicembre 1974 agli enti ospedalieri per far fronte al pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale dipendente.

Art. 2.

Le deliberazioni degli enti ospedalieri di richiesta di anticipazioni straordinarie di cassa sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere finanziario di 500 milioni previsto in dipendenza della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione sul bilancio dell'esercizio 1974, del cap. 2658 intitolato « Fondo per la concessione di fidejussione in favore degli enti ospedalieri della Regione » e finanziato mediante prelievo di somma di pari importo dal cap. 110 dell'entrata « Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

A tali effetti il predetto cap. 110 dell'entrata viene integrato dell'importo di lire 500 milioni prelevati dalla quota assegnata alla Regione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e parzialmente iscritta nel bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 29 novembre 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1974, n. **22.**

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 20 dicembre 1972: « Ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge viene sostituito come segue:

« A ciascun componente della commissione designato dal consiglio regionale spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura di L. 8000 (ottomila) lorde.

Ai componenti aventi la residenza in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione, verrà, altresì, corrisposta una indennità sostitutiva del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio calcolata nella misura di L. 60 (sessanta) a chilometro per l'intero percorso di andata e ritorno ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 29 novembre 1974

D'UVA

(1213)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1975, n. **1.**

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

La regione Molise, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 4 dello statuto regionale, attua e promuove iniziative intese a rendere pieno ed effettivo il diritto allo studio e a favorire la gestione sociale della scuola.

Art. 2.

Per la realizzazione del diritto allo studio, in favore degli alunni residenti nel Molise frequentanti scuole materne, dello obbligo, dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, degli istituti professionali, delle scuole magistrali e dei conservatori musicali, la Regione promuove i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni della scuola dell'obbligo — se non prevista dagli interventi statali —; contributi fino al 50% della spesa, per l'acquisto di libri agli studenti delle scuole secondarie superiori appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche;

b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classi e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

c) trasporti gratuiti o altre facilitazioni di viaggio, con eventuali conseguenti oneri assicurativi;

d) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

e) attività parascolastiche connesse all'attuazione della scuola a tempo pieno, da predisporre anche per il periodo estivo, e acquisto di materiale per tale attività;

f) assistenza sociale e interventi, anche economici, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico;

g) interventi particolari per minorati, i disadattati e gli invalidi;

h) servizi sociali e pisco-pedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni in relazione a particolari condizioni ed esigenze ambientali;

i) interventi che favoriscano i servizi di sostegno didattico e di recupero nel rendimento scolastico in relazione a particolari condizioni ed esigenze ambientali;

l) assegnazione di posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati o assegno di residenza;

m) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

I servizi, di cui alla presente legge, sono destinati agli alunni delle scuole statali o che rilascino titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 3.

Ad integrazione del sistema scolastico istituzionale, la Regione:

a) istituisce nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di vanificare l'analfabetismo di ritorno e consentire un dinamico aggiornamento culturale e professionale di tutti i cittadini;

b) istituisce corsi facoltativi per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti in relazione a particolari condizioni ed esigenze ambientali;

c) coordina, ai fini del diritto allo studio e della educazione permanente, i servizi delle biblioteche, dei musei ed altri organismi culturali.

Art. 4.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai lavoratori che usufruiscono degli accordi contrattuali per il diritto allo studio.

Sono altresì estesi, a domanda, agli alunni molisani che, per cause di documentata necessità, frequentino scuole ubicate in regioni limitrofe.

Detti interventi sono infine estesi a tutti coloro che frequentino corsi di formazione professionale, gestiti direttamente dalla Regione, e connessi a particolari ed urgenti necessità del mercato di lavoro.

Art. 5.

Le scuole materne non statali usufruiscono degli interventi previsti dalla presente legge, a condizione che non superino il limite di retta indicato annualmente del programma regionale e che rispettino le vigenti norme igienico-sanitarie.

Titolo II

PROGRAMMA ANNUALE REGIONALE

Art. 6.

Entro il 31 gennaio ai distretti scolastici dovranno pervenire richieste documentate, con previsioni di spesa, da parte:

a) dei consigli di circolo e di istituto per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), b), e), g), h) e i) dell'art. 2 della presente legge;

b) dei comuni, per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere d) e f) dell'art. 2 e per i trasporti scolastici nell'ambito comunale.

Per la formazione delle richieste i comuni consulteranno comitati comunali per il diritto allo studio in cui sia assicurata la presenza dei genitori degli alunni, dei sindacati dei lavoratori, del personale dirigente e docente delle scuole presenti nello ambito del territorio comunale.

Entro il 31 marzo, i consigli scolastici distrettuali trasmettono alla giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei consigli di circolo e di istituto e dei comuni, organiche proposte di interventi.

Entro il 31 maggio, in relazione alle richieste dei distretti scolastici, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il programma annuale regionale per il diritto allo studio, fissando criteri relativi alla ripartizione dei finanziamenti e tenendo conto della popolazione scolastica e delle condizioni economiche di ciascun distretto.

Il consiglio regionale indica i criteri generali per l'organizzazione e la gestione delle attività, per le eventuali priorità nella scelta dei servizi gratuiti, per il regolamento dei relativi oneri e per gli obiettivi che gli enti destinatari devono concorrere a perseguire nel rispetto della legislazione e della programmazione regionale.

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sulla attuazione del programma annuale regionale.

Art. 7.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale, previe opportune intese:

a) dei comuni, per quanto concerne le funzioni di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 2 e per i trasporti scolastici nell'ambito comunale;

b) dei consigli di circolo o di istituto per quanto concerne le funzioni di cui alle lettere a), b), c), g), i);

c) dei distretti scolastici per le funzioni di cui all'art. 3.

In applicazione del programma regionale di intervento, la giunta regionale provvede entro il 30 giugno all'assegnazione dei finanziamenti ad enti e soggetti sopra elencati.

La giunta regionale vigila in ordine al puntuale assolvimento delle attività affidate.

Art. 8.

La giunta regionale cura direttamente l'esecuzione del servizio, di cui all'art. 11, secondo comma.

E' riservata alla giunta regionale una quota non superiore al 3% del totale della spesa prevista nel programma regionale annuale che può essere assegnata per contributi a singoli enti locali o a consigli di circolo e di istituto per interventi eccezionali di carattere straordinario e temporaneo, a seguito di documentare richieste.

Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Qualora la giunta regionale non utilizzi in tutto od in parte i fondi di cui sopra, i medesimi sono ripartiti secondo le previsioni del piano di intervento di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Presso ciascun consiglio di circolo o di istituto, costituito ai sensi dell'art 6 della legge statale 30 luglio 1973, n. 477, è istituto un «Conto per il diritto allo studio» per la realizzazione dei servizi per i quali la Regione si avvale dei consigli medesimi.

A tale «conto» affluiscono le somme messe a disposizione dalla Regione, nonchè altre somme di diversa provenienza aventi la medesima destinazione.

Il «Conto per il diritto allo studio» è amministrato dal consiglio di circolo o di istituto, che annualmente entro il 30 novembre, trasmette alla giunta regionale un rendiconto sulla gestione e sull'attività svolta.

Titolo III

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 10.

Per i contributi fino al 50% della spesa, per l'acquisto di libri agli studenti delle scuole secondarie superiori, si tiene conto dei criteri stabiliti dal programma regionale, della situazione ambientale e socio-economica della scuola, nonchè della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Per l'acquisto dei testi a fovore delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica, si tiene conto delle proposte degli studenti e degli insegnanti.

Art. 11.

Per ogni anno scolastico, secondo i criteri fissati dal programma annuale, la Regione interviene per assicurare il trasporto gratuito, anche con l'eventuale acquisto e assegnazione di scuolabus.

Fino a quando detto servizio non sarà organico e generalizzato, agli studenti perdolari sono estesi gli interventi della legge regionale n. 10 del 10 agosto 1974, con decorrenza 1° ottobre 1974.

Per gli studenti che, per causa di assoluta necessità, non possono usufruire dei trasporti pubblici, la Regione provvede al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio comunque effettuato dal luogo di dimora alla sede della scuola.

Art. 12.

Al fine di contribuire alla realizzazione della scuola a tempo pieno e di consentirne la frequenza agli alunni che versano in disagiate condizioni economiche e risiedono in località distanti dalla sede della scuola, la Regione provvede, d'intesa con gli enti locali, alla costruzione di centri residenziali studenteschi.

Gli oneri finanziari relativi alla costruzione di detti centri potranno essere previsti nel programma annuale regionale sulla base delle richieste dei comuni, delle indicazioni dei distretti scolastici e in relazione al numero degli studenti perdolari.

Alla costruzione dei centri residenziali studenteschi provvederanno i comuni interessati, su cui graveranno unicamente gli oneri derivanti dalla messa a disposizione o dall'acquisto delle aree occorrenti.

I criteri di costruzione e gestione dei centri saranno fissati in apposito regolamento che sarà predisposto dalla commissione consiliare competente, sentiti i comuni, e approvato dal consiglio regionale.

La regione può altresì intervenire, a richiesta degli interessati, per l'alloggio degli studenti sia con l'assegnazione di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati, sia sotto

forma di assegno di residenza con preferenziale considerazione per i figli degli emigrati in disagiate condizioni economiche. Esso assegno non potrà comunque superare la somma di L. 60.000 (sessantamila) mensili.

NORME TRANSITORIE

Art. 13.

Per l'anno scolastico 1974-75 il programma annuale, di cui all'art. 6 della presente legge, è approvato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Per lo stesso periodo la Regione svolgerà le funzioni di cui alla presente legge, avvalendosi, per la scuola materna ed elementare, dei comuni, e, per tutti gli altri tipi di scuola, dei rispettivi consigli di amministrazione delle casse scolastiche.

Per l'anno scolastico 1974-75 agli studenti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già acquistato i libri di testo verrà corrisposto il relativo rimborso nella misura prevista dal programma regionale.

Art 14.

Gli studenti che usufruiranno di borse di studio regionali o di qualsiasi altra provenienza devono optare tra gli interventi previsti dalla presente legge e i benefici precedentemente acquisiti.

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato, per l'anno scolastico 1974-75, in L. 1.000.000.000, ivi comprese L. 200 000.000 per la copertura delle spese di cui al precedente art. 11.

Alla spesa di L 485.000.000, posta a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, si provvede con la riduzione dei fondi iscritti ai sottoindicati capitoli:

Cap. 660. — Contributi agli istituti professionali per interventi a favore degli allievi compresi quelli per la gestione dei convitti.

Cap. 680. — Spese e contributi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo, della scuola materna statale e degli istituti professionali.

Cap. 730. — Finanziamento per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali.

Cap. 740. — Contributi alle casse scolastiche per interventi atti a favorire il diritto allo studio in favore degli alunni frequentanti le scuole medie, superiori ed artistiche.

Cap. 760. — Contributi ai patronati scolastici per assistenza generica agli alunni delle scuole materne statali e della scuola dell'obbligo.

Cap. 772. — Assistenza scolastica ai subnormali.

Cap. 3648. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso.

E con l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, dei seguenti nuovi capitoli:

Cap. 2562. — Interventi per l'attuazione del diritto allo studio (lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) art. 2) L. 485.000.000

Cap. 3435. — Interventi per trasporti gratuiti ed altre facilitaziani di viaggio (lettera *c*) art. 2 e art. 11) . » 70.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge e ricadenti negli esercizi 1975 e seguenti, si provvederà con parte della quota che sarà attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con le leggi formali approvative dei bilanci futuri saranno iscritti gli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 gennaio 1975

D'UVA

(1249)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1975, n. **2**.

Contributo annuo al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi di Campobasso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce un fondo regionale annuo di lire 20.000.000 da erogare come contributo al consiglio regionale della Unione italiana ciechi.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo che precede sarà corrisposto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi che lo ripartirà tra le due sezioni provinciali in proporzione al numero degli aventi diritto, per contribuire al conseguimento degli scopi previsti dallo statuto sociale dell'U.I.C. ed in particolare:

a) perchè venga attuato, da parte dell'U.I.C., un censimento periodico inteso ad accertare il numero effettivo dei privi della vista nonchè la loro condizione socio-economica;

b) per la promozione dei servizi atti a favorire l'istruzione e l'aggiornamento dei ciechi per una loro effettiva partecipazione alle attività lavorative ed alla vita sociale della Regione;

c) per l'acquisto dei libri in braille, materiale didattico speciale, apparecchi auditivi ed altri strumenti di lavoro;

d) per ogni altra utile attività promozionale sul piano sociale e culturale, nonchè per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali esigenze dei privi di vista.

Art. 3.

Il consiglio regionale dell'U.I.C. deve presentare, entro il 31 agosto, alla giunta regionale del Molise, il programma delle attività, distinto per ciascuna sezione provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo e, entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente debitamente approvato dalle assemblee dei soci.

La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Unione ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

Relativamente all'esercizio 1974, il programma di cui innanzi può essere presentato senza il rispetto dei termini di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per l'anno 1974 all'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante il prelievo della somma di L. 20.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 3648 del bilancio regionale del 1974.

Per gli anni successivi sarà istituto nel bilancio regionale, parte corrente, il seguente capitolo di spesa:

« Contributo al consiglio regionale dell'unione italiana ciechi del Molise » con lo stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 3.

Nota di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 per effetto dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione determinato dall'approvazione dei conti consuntivi 1972-73.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per effetto dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1973, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 della regione Molise è introdotta la seguente variazione interessante lo stato di previsione dell'entrata:

avanzo di amministrazione da L. 4.200.000.000 a lire 5.340.000.000 con una maggiore entrata di L. 1.140.000.00.

Art. 2.

In conseguenza della variazione di cui all'articolo precedente nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 sono introdotte le variazioni descritte nell'elenco (allegato *A*) annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per effetto della presente nota di variazione, l'ammontare complessivo del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, tenuto conto delle precedenti variazioni, pareggia nella complessiva somma di L. 43.763.118.938.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 gennaio 1975

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 4.

Nota di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 in conseguenza dell'attribuzione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per effetto dell'attribuzione dei fondi disposta nell'anno 1974 dal C.I.P.E. in virtù dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e in conseguenza di variazioni di fondi iscritti nel bilancio preventivo regionale 1973, è introdotta la seguente nota variativa interessante lo stato di previsione dell'entrata:

Cap. 110. — Contributo dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) da L. 4.700.000.000 a L. 9.621.000.000 con una maggiore entrata di L. 4.921.000.000.

Art. 2.

In conseguenza della variazione di cui all'articolo precedente e per effetto di storni di fondi tra capitoli passivi, nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1974 della regione Molise sono introdotte le variazioni descritte nell'elenco (allegato *A*) annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per effetto della presente nota di variazione, l'ammontare complessivo del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, tenuto conto delle precedenti variazioni, pareggia nella somma di L. 48.684.118.938.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 gennaio 1975

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 5.

Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1975 nel bilancio della Regione è istituito il « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » destinato al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera stessa, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature.

Il fondo è iscritto in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali a norma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti dalle gestioni patrimoniali degli enti ospedalieri, salvo i redditi vincolati a destinazioni specifiche;

c) dall'ammontare complessivo dei proventi degli enti ospedalieri della Regione derivanti: da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a solventi al netto delle quote spettanti al personale medico, dai proventi per passaggio di classe nonché da ogni altro provente spettante agli enti a qualsiasi titolo;

d) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, nella misura stabilita dalla legge di approvazione del bilancio medesimo o da altra legge regionale.

I proventi di cui alla precedente lettera *b*) sono calcolati dagli enti ospedalieri sottraendo dalle entrate lorde derivanti dal patrimonio le sole spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio medesimo.

Art. 3.

Le entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di anticipazione sulla quota ad essi spettante del fondo medesimo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e stanziata fra le contabilità speciali una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartita in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti degli enti ospedalieri;

b) le spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico stipulante, a norma del terzo comma dello stesso art. 18; quelle relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera all'estero, erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro, ai sensi dell'art. 12, secondo, terzo e quinto comma, del predetto decreto-legge n. 264;

c) le spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) gli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

e) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 18 del predetto decreto-legge n. 264;

f) il fondo di riserva di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, primo comma, e determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura pari al 10% della quota attribuita alla Regione per ciascun esercizio del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati dagli enti ospedalieri.

La Regione provvede direttamente, previe intese con gli enti ospedalieri e gli istituti mutuanti interessati, alla erogazione per conto degli enti ospedalieri medesimi, e a favore degli istituti mutuanti, delle somme relative alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma.

La restante parte dello stanziamento di cui al primo comma e destinata a nuovi investimenti ed è ripartita secondo le norme che saranno emanate sul finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero.

Art. 6.

Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedenre art. 4 e determinato in misura non superiore all'1% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La somma relativa è iscritta in entrata nel bilancio generale della Regione e trova riscontro negli stanziamenti di spesa dello stesso bilancio, concernenti le spese previste dall'art. 4, lettera *d*).

Art. 7.

Lo stanziamento di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore allo 0,50% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La somma relativa è iscritta in entrata nel bilancio generale della Regione e trova riscontro negli stanziamenti di spesa dello stesso bilancio, concernenti le spese per il personale comandato.

Art. 8.

Il fondo di riserva di cui alla lettera *f*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 2% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, con particolare riguardo alle maggiori spese autorizzate dalla Regione a norma delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del successivo art. 11.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

All'erogazione delle spese di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della prescritta documentazione.

Art. 10.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 è ripartito fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli da 11 a 20.

Art. 11.

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero è stabilita annualmente dalla giunta regionale sommando le seguenti voci, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, nonchè oneri relativi al personale assunto in sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ovvero assunto a norma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge regionale 2 settembre 1974, n. 13;

b) oneri derivanti da convenzioni di consulenze;

c) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni;

d) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri;

e) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi;

f) spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le Università;

g) compensi ai dipendenti dell'ente per prestazioni di lavoro straordinario;

h) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature; spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, altri consumi e spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento;

i) spese per acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

l) spese per vitto dei degenti;

m) spese relative al servizio di mensa per dipendenti;

n) spese relative ai consumi per servizi ambulatoriali, ricoveri di solventi e passaggi di classe.

Art. 12.

Le spese di cui alle lettere *a*) *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) del precedente art. 11 sono calcolate per ciascun ente nella misura del 100% del costo previsto per l'esercizio.

Art. 13.

Per spese di cui alla lettera *g*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per le spese di cui alla lettera *h*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi, desunto dai listini dei prezzi compilati dalla camera di commercio di Campobasso.

Le somme di cui ai precedenti commi sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50% in ragione del numero dei ricoveri previsti per l'esercizio e per il 50% in ragione del numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

Per le spese di cui alla lettera *i*) del precedente art. 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media, distinta per fasce di specialità, sostenuta nell'esercizio precedente per ogni giornata di degenza dagli ospedali della Regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264

convertito nella legge 17 agosto 1974, numero 386 e moltiplicata per il numero di giornate di degenza previste per l'esercizio di ciascuna fascia di specialità.

Art. 15.

Per le spese di cui alla lettera *l*) del precedente art. 11 e devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media sostenuta per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della Regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi desunto dai listini della camera di commercio di Campobasso e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 16.

Per le spese di cui alla lettera *m*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri che forniscono il servizio di mensa ai dipendenti una somma per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre nell'esercizio precedente determinata annualmente con provvedimento della giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 17.

Per le spese di cui alla lettera *n*) del precedente art. 11 e devoluta a ciascun ente una quota dei proventi percepiti dall'ente nell'esercizio precedente per prestazioni ambulatoriali e per ricovero di solventi al netto delle sole quote spettanti al personale medico, nonché per passaggi di classe.

La quota di cui al primo comma è stabilita anno per anno dalla giunta regionale sulla base della rilevazione dei costi effettivi in misura non superiore:

a) al 90 % per le prestazioni dialitiche, ambulatoriali e domiciliari:

b) al 50 % per le prestazioni radiodiagnostiche, radioterapiche, di terapia fisica, di medicina nucleare nonché per le analisi chimico-cliniche e di istologia patologica;

c) al 25 % per le altre prestazioni ambulatoriali;

d) al 5% per le prestazioni ai solventi e per i passaggi di classe.

Art. 18.

La giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, determina le spese medie, i coefficienti e i parametri di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, nonchè le fasce di specialità di cui al precedente articolo 14.

Art. 19.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessore competente il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo.

La giunta regionale, entro il 30 novembre, determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale assegnata a ciascun ente.

Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 20.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la giunta regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente art. 11.

Per i titoli di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, la quota è determinata per l'intero anno tenuto conto del numero dei ricoveri effettuati e delle giornate di degenza consumate fino al 30 settembre.

Sulla base delle determinazioni di cui al primo comma, l'ente ospedaliero provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Ciascun ente ospedaliero non può destinare alle spese di cui al precedente art. 12 somme superiori alle quote ad esso attribuite dalla Regione per i medesimi titoli e per il medesimo esercizio a norma del precedente art. 19.

Art. 22.

All'inizio dell'esercizio la giunta regionale determina il fabbisogno di cassa di ciascun ente per l'intero esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale di cassa formato a norma della legge regionale sulla contabilità e la gestione degli enti ospedalieri.

All'inizio di ciascun bimestre il presidente della giunta regionale, ovvero per sua delega l'assessore competente, provvede con proprio decreto a versare agli enti ospedalieri le rate del finanziamento assegnato in relazione al fabbisogno di cassa degli stessi, risultante dai preventivi e dai consuntivi bimestrali di cassa da essi compilati a norma della legge regionale sulla contabilità degli enti ospedalieri, nei limiti delle determinazioni adottate dalla giunta regionale a norma del comma precedente.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 19, secondo comma, e 20, nonché a norma delle altre leggi regionali che prevedono erogazioni agli enti ospedalieri.

Art. 23.

Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'art. 19, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il medesimo esercizio il termine di cui all'art. 19, terzo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all'ente della somma ad esso attribuita dalla Regione.

Art. 24.

Il bilancio preventivo formulato dagli enti ospedalieri per il 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti escluse solo quelle derivanti dagli oneri di cui al precedente art. 5, primo comma.

Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.

I pagamenti effettuati dalla Regione a norma del precedente art. 21 sono commisurati esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 6.
Erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386 mediante la prestazione di cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, compresi gli accertamenti diagnostici ed ogni altro trattamento sanitario connesso, avvalendosi degli enti ospedalieri esistenti nel

territorio regionale, nonchè degli enti, istituti e case di cura convenzionati ai sensi dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, numero 386.

La Regione subentra alle convenzioni in atto all'11 luglio 1974 che siano state approvate dagli organi competenti.

Le convenzioni in atto decadono al 30 giugno 1975.

Art. 2.

L'assistenza ospedaliera viene erogata gratuitamente:

a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

b) ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei comuni ed iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita previsti dall'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) agli iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'assistenza diretta è erogata in favore di tutti i soggetti assistibili presenti nel territorio della Regione anche se non residente.

Art. 3.

La Regione assicura, altresì, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovano fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

Art. 4.

Coloro che non abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, possono iscriversi al ruolo regionale di cui all'art. 2 lettera *c*) della presente legge, mediante versamento di una quota, determinata dalla giunta regionale in misura pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalla Regione per gli anni successivi.

Ai fini della iscrizione di cui al precedente comma, gli interessati devono inoltrare domanda all'assessorato regionale alla sanità, indicando:

a) le generalità;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la professione esercitata;

d) il numero di codice fiscale;

e) la composizione del nucleo familiare, nel caso che venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai componenti del nucleo familiare stesso.

La domanda è presentata al comune di residenza, che, per delega della Regione, rilascia al richiedente un documento che ne attesta l'avvenuta presentazione e che è titolo valido per ottenere la erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Il documento comprovante l'avvenuta iscrizione nel ruolo e trasmesso all'interessato entro sessanta giorni dall'assessorato regionale alla sanità per il tramite del comune di residenza.

L'iscrizione è operante per periodi non inferiori al triennio, fatti salvi i casi di premorienza o di passaggio alle altre categorie di assistibili.

Ai fini della riscossione e del relativo accreditamento al fondo nazionale ospedaliero delle quote iscritte nel ruolo, l'assessorato regionale alla sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il ruolo alle sedi provinciali dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, la quota di iscrizione è commisurata al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 5.

La Regione rimborsa agli aventi titolo all'assistenza ospedaliera diretta e gratuita, che intendono avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa o, in mancanza, alla spesa media determinata dalla Regione nel cui territorio è ubicato l'istituto di cura che ha erogato la prestazione.

Art. 6.

Il pagamento di prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche a carattere diagnostico e curativo eseguito presso gli enti ospedalieri è dovuto solo dai soggetti che non abbiano alcun titolo all'assistenza ospedaliera gratuita in misura determinata dagli enti ospedalieri in conformità di quanto disposto con legge nazionale o regionale.

Art. 7.

Il ricovero degli aventi diritto presso gli enti ospedalieri non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva.

Tranne che nei casi di ricovero di urgenza e fatta salva la valutazione del medico di guardia sulla necessità del ricovero ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, gli assistibili dovranno esibire al servizio accettazione degli enti ospedalieri la proposta del medico curante nonché un documento che comprovi il titolo all'assistenza o, in mancanza, una dichiarazione dell'interessato il quale affermi, sotto la propria personale responsabilità, di avere titolo all'assistenza richiesta.

La mancata iscrizione nel ruolo di cui al precedente articolo 4 non può impedire l'erogazione dell'assistenza ospedaliera di urgenza. L'ente ospedaliero, prima del dimissionamento, interpella l'interessato se intenda richiedere per il suo tramite l'iscrizione nel ruolo della Regione di residenza.

L'assistito che non richiede l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma sarà tenuto al pagamento per ogni giornata di degenza della retta onnicomprensiva vigente per l'anno 1974 aumentata del venti per cento. L'adeguamento della retta è stabilito annualmente a partire dal 1976 dalla giunta regionale.

Il ricovero gratuito presso le case di cura convenzionate è subordinato ad impegnativa della Regione. In caso di ricovero di urgenza, la notifica relativa all'assessorato regionale alla sanità conterrà la richiesta di impegnativa a sanatoria.

I soggetti residenti nel Molise che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 debbono essere autorizzati dall'assessorato regionale alla Sanità.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri e gli istituti di ricovero e cura convenzionati devono notificare alla Regione ed al competente ente gestore di assistenza mutuo-previdenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto ad indennità economiche di malattia o quando siano configurabili responsabilità civili da parte di terzi, nonchè gli altri dati di accettazione amministrativa e sanitaria.

Art. 9.

Le camere speciali di cui attualmente sono dotati gli ospedali dovranno essere utilizzate, a giudizio dei medici curanti, esclusivamente per particolari esigenze assistenziali.

Gli enti ospedalieri non possono prevedere classi differenziate di trattamento.

La retta differenziata di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 è abolita.

Art. 10.

Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non hanno titolo per l'assistenza ospedaliera gratuita e il contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini che non hanno titolo per l'assistenza ospedaliera gratuita sono di competenza della giunta regionale.

Il contenzioso per il recupero delle spese per spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla giunta regionale che vi provvede direttamente o mediante convenzione con gli enti mutuo-previdenziali.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. **7.**

Norme sulla concessione di contributi ai comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A titolo di concorso sulle spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane la Regione corrisponde ai comuni un contributo annuo di lire 300.000 per chilometro.

Art. 2.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun comune è determinato con deliberazione della giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di stanziamento.

Art. 3.

Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino classificate comunali e rispondano ai requisiti di cui all'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4.

Per ottenere il contributo di cui alla presente legge, i comuni devono, pena la decadenza, presentare, per il tramite degli uffici periferici competenti ed entro la fine di febbraio di ciascun anno, apposita istanza, corredata da copia degli atti di classifica, nonchè dalla documentazione idonea a determinare le estese chilometriche delle strade comunali urbane ed extraurbane per le quali si chiede il contributo.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi relativi all'esercizio 1974, il termine di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 4 è spostato al 31 gennaio 1975 e quello di emanazione del decreto del presidente della giunta regionale, di cui al precedente art. 2, al 30 aprile 1975.

Art. 6.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge per la classificazione delle strade comunali continuerà ad adottarsi la procedura di cui all'art. 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126

Le deliberazioni di classifica saranno approvate dal comitato di controllo sugli atti dei comuni, previo parere dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 7.

Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede per il 1974 con i fondi iscritti in uscita nel capitolo di bilancio n. 3540.

Alla spesa prevista per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante istituzione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di apposito capitolo denominato: « Contributi ai comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali » da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate possono essere per lo stesso titolo utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 gennaio 1975

D'UVA

(1250)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1975, n. **1.**

Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad enti locali, consorzi o, in casi eccezionali, a liberi professionisti.

Art. 3.

In caso di calamità naturali o qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità, le amministrazioni locali nell'adottare gli interventi di propria competenza dovranno dare immediata comunicazione alla giunta regionale, tramite lo ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale, della situazione in atto e dei provvedimenti eventualmente assunti. In tali circostanze la giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera *d*), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare la esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare:

a) demolizione, puntellamenti, sgomberi ed altri interventi a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino di collegamenti stradali;

c) ripristino di acquedotti, di fognature e di altre opere a salvaguardia dell'igiene pubblica;

d) approntamento o costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.

All'esecuzione delle suddette opere provvederanno gli uffici del genio civile regionale o le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane che dispongano di proprio ufficio tecnico.

Nei casi in cui ogni ritardo fosse pregiudizievole per la pubblica incolumità, la esecuzione delle opere di pronto intervento, entro il limite di spesa di lire 10 milioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale, il quale ne darà immediata comunicazione alla giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunità montane e ad altri enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la ricostruzione delle seguenti opere:

a) edifici pubblici o di uso pubblico;

b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;

c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;

d) ospedali, ambulatori e case di riposo;

e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;

g) impianti di pubblica illuminazione;

h) altre opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Art. 5.

Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle province, comuni, consorzi di comuni e comunità montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonchè per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti, al fine di salvaguardare la incolumità o la salute pubblica.

Art. 6.

Gli enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 devono presentare documentata istanza alla giunta regionale, per il tramite dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio.

La giunta regionale delibera l'ammissibilità dell'opera al contributo, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle relative opere e all'impegno della relativa spesa.

Per le opere previste all'art. 3 della presente legge, è ammessa *la presentazione di perizie a consuntivo.*

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli uffici del genio civile regionale e provvede alla nomina dei collaudatori.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l'esercizio 1974 mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento.

Le somme stanziate per l'esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi nell'esercizio 1975, nel cui bilancio sarà all'uopo iscritto apposito capitolo, a norma dello art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **2.**

Istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, al fine di garantire la funzione educativa dell'asilo-nido quale servizio sociale per la famiglia, è autorizzata a istituire, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, i corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido, di cui all'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 2.

I corsi di cui all'art. 1 saranno tenuti, fino all'entrata in funzione degli asili-nido previsti dalla legge regionale, 25 gennaio 1973, n. 7, presso asili-nido già operanti.

Essi avranno una durata non inferiore a sei mesi, saranno articolati in trimestri, con un impegno di cinque giorni alla settimana e di sette ore al giorno.

A ogni trimestre seguirà una settimana di studio.

I corsi tenderanno in modo particolare all'approfondimento dei seguenti temi:

a) l'ambiente sociale;
b) il nucleo familiare;
c) il bambino e le sue esigenze;
d) la comunità dei bambini e delle educatrici.

A questo fine sono previste le seguenti discipline fondamentali: auxologia; neuropsichiatria infantile; psicologia della età evolutiva; psicologia sociale; sociologia generale, della famiglia e dell'educazione; pedagogia sociale, pedagogia della prima infanzia.

Nell'attuazione dei corsi si tenderà al massimo di interdisciplinarità e sarà rispettata la sequenza didattica sottoindicata:

a) osservazione integrale dell'ambiente sociale e dei bambini di un asilo-nido;
b) discussione di gruppo sulle osservazioni raccolte;
c) lavoro fra gruppi, con la partecipazione di uno o più docenti;
d) lezione di un docente.

Con il procedere dei corsi l'osservazione integrale sarà trasformata in effettivo tirocinio.

Art. 3.

Possono partecipare ai corsi, di cui alla presente legge, allieve che abbiano compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventisettesimo anno di età, in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di puericultrice, di maestra di scuola materna, di vigilatrice di infanzia, di assistente per l'infanzia, di dirigente di comunità diplomata in istituto tecnico femminile, nonchè di scuola media superiore.

L'ammissione ai corsi avviene previo accertamento di idoneità, mediante una prova scritta e un colloquio condotti da un'apposita commissione, formata dal direttore del corso e da almeno due docenti, integrata da una rappresentante della categoria.

Art. 4.

L'iscrizione ai corsi e il materiale didattico sono gratuiti. Alle allieve è concessa una borsa di studio di L. 50.000 mensili che verrà liquidata entro il mese successivo dal direttore del corso, previo accertamento di regolare frequenza.

A tal fine non hanno titolo alla concessione della borsa di studio di cui sopra, per un importo pari a una mensilità, le allieve che abbiano effettuato assenze per oltre il 10 per cento nel trimestre.

Art. 5.

Alle partecipanti ai corsi sarà rilasciato dal direttore del corso un attestato, su cui verranno riportate le note caratteristiche dell'allieva, quali risulteranno dalla frequenza e dal colloquio finale da sostenersi davanti a una commissione formata dall'équipe dei docenti e integrata da una rappresentante del personale addetto all'assistenza, proveniente da altro asilo-nido.

Tale attestato sarà valutato ai fini dei concorsi per l'assunzione delle educatrici degli asili-nido secondo le prescrizioni dell'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 6.

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e la competente commissione consiliare, provvede:

1) all'istituzione dei corsi, avendo riguardo alle localizzazioni previste nel piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7;

2) alla formulazione dei programmi e alla determinazione della durata dei corsi e delle modalità del loro funzionamento, nonchè del numero minimo e massimo delle allieve per ogni corso.

La giunta regionale provvede inoltre alla nomina delle commissioni, previste dagli articoli 3 e 5 della presente legge, nonché alla composizione e nomina delle singole équipes di docenti nelle varie discipline, in collaborazione con l'università.

Art. 7.

Per ogni corso la giunta regionale provvede a nominare, scegliendolo fra i docenti, un direttore con funzioni di amministrazione e di direzione didattica e disciplinare del corso medesimo.

Art. 8.

La giunta regionale, entro 30 giorni dall'istituzione dei corsi, provvede alla ripartizione fra gli stessi del fondo di cui allo art 10, tenuto conto del numero dei docenti e delle allieve iscritte e di ogni altro elemento attinente al loro regolare funzionamento.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità diplomata in istituto tecnico femminile oppure di scuola media superiore ».

Art. 10.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 171 milioni annui, è istituito per l'esercizio finanziario 1975 un apposito capitolo denominato « Spese per l'istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido », con lo stanziamento di lire 171 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo corrispondente a parte dello stanziamento iscritto per l'esercizio 1974 al cap. 540, che nel bilancio 1975 verrà ridotto di conseguenza.

Per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 la spesa farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 3.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bussolengo, Sommacampagna, Sona e Verona.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 del 14 gennaio 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di unificare, per una più razionale organizzazione e distribuzione dei servizi pubblici, l'intero territorio di Lugagnano nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune di Sona, è disposta la modifica dei confini delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bussolengo, Sommacampagna, Sona e Verona, secondo quanto risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, allegata alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Il referendum consultivo della popolazione, indetto a norma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 108 del 5 settembre 1974, ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto di voto	n. 621
Votanti	» 584
Voti validamente espressi	» 574
Voti favorevoli	» 461
Voti contrari	» 113

Art. 3.

Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale, disposta all'art. 1, provvederà la provincia di Verona a norma dell'art. 15 della legge regionale n. 17 del 17 luglio 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 gennaio 1975

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1975)

(535)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1975, n. 1.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi nonchè ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici e per la costituzione ed il funzionamento di uffici di piano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la formazione di alcuni strumenti urbanistici di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per favorire la costituzione ed il funzionamento degli « Uffici di piano » intercomunali, dei comitati comprensoriali o circondariali, ove esistenti, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, la Regione concede contributi per l'anno 1974, nella misura massima del 70 % della spesa ritenuta ammissibile, a comuni e loro consorzi, nonchè ai comitati comprensoriali o circondariali e alle comunità montane.

I comuni singoli saranno ammessi a contributo solo se aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

1) piani regolatori generali o loro varianti generali;
2) piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma possono essere concessi agli enti od organi, di cui al primo comma, che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi entro il termine stabilito a norma del successivo art. 7.

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali, sono delegate per l'istruttoria delle domande, per la formulazione di una graduatoria di priorità nonchè per la concessione dei contributi agli enti ed organi interessati sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale; nell'ambito del circondario di Rimini, la competenza ad esercitare tali funzioni è attribuita al comitato circondariale di Rimini.

Le amministrazioni provinciali, ai fini della formulazione della graduatoria di priorità, devono operare in collaborazione con le comunità montane e con le organizzazioni comprensoriali dei comuni.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al presidente dell'amministrazione provinciale competente o del comitato circondariale di Rimini non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre, da un preventivo di spesa nonchè da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dello ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.

La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.

I contributi sono concessi per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge e per i quali gli enti interessati non abbiano beneficiato di precedenti contributi regionali.

Art. 4.

Per la costituzione ed il funzionamento degli « Uffici di piano » dei comitati comprensoriali, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, il contributo regionale sarà commisurato, sempre nella misura massima del 70 %, sulla base di un piano finanziario biennale riferito alla incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'ufficio stesso comunque non inquadrato negli organici della Regione o di altri enti territoriali.

Tale piano finanziario biennale dovrà essere approvato, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, dagli enti od organi interessati.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini formuleranno una graduatoria di priorità, tenendo conto della situazione di bilancio degli enti od organi richiedenti, dell'importanza e dell'urgenza del piano urbanistico in relazione ai programmi locali e regionali.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, espletata la istruttoria delle domande e formulata la relativa graduatoria di priorità, trasmetteranno gli atti alla Regione.

Art. 6.

La giunta regionale, in relazione alle graduatorie di priorità formulate delle amministrazioni provinciali e dal comitato circondariale di Rimini, predisporrà i programmi che saranno approvati dal consiglio regionale.

Per gli « Uffici di piano » di cui agli articoli 1 e 4, il contributo regionale verrà erogato all'ente o all'organo a ciò incaricato, in base agli accordi intervenuti tra i comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio, in un'unica soluzione annuale.

Art. 7.

Dopo l'approvazione di ogni programma il presidente dell'amministrazione provinciale e del comitato circondariale di Rimini comunica, sulla base dei criteri indicati dal competente assessorato regionale, sentita la competente commissione consiliare, all'ente od organo richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione viene concesso il contributo, avvertendo l'ente o l'organo che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

La deliberazione con la quale l'ente o l'organo commissiona la redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro quindici giorni dalla data in cui diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.

Per gli « Uffici di piano », la deliberazione di cui all'art. 4 dovrà essere accompagnata dalla delibera di costituzione dell'ufficio stesso.

Art. 8.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, in conformità al programma approvato dal consiglio regionale, provvederanno alla concessione del contributo.

I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici saranno erogati dalle competenti amministrazioni provinciali e dal comitato circondariale di Rimini in due fasi:

per il 50 % all'atto della presentazione alla Regione per la approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1;

per il restante 50 % dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

L'erogazione dei contributi per favorire la costituzione e il funzionamento degli « Uffici di piano » dei comitati comprensoriali, dei consorzi di comuni e delle comunità montane è disposta sempre da parte delle amministrazioni provinciali e dal comitato circondariale di Rimini in un'unica soluzione.

Art. 9.

Ai fini di cui al precedente art. 8, sulla base della deliberazione consiliare di approvazione del programma, sono autorizzate presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria apposite aperture di credito a favore dei presidenti delle giunte provinciali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare lo importo assegnato territorialmente alle singole province od al circondario di Rimini nella deliberazione consiliare di approvazione del programma.

I presidenti delle province e del ricondario di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici di ragioneria delle province e del circondario di Rimini, ove esistano.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli 56-61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Nel corso della delega il consiglio e la giunta regionale possono impartire direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvedere direttamente l'organo regionale competente.

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

In caso di revoca, il consiglio regionale provvederà a disciplinare i rapporti non ancora definiti.

Art. 12.

Gli enti delegati ed il comitato circondariale incaricato debbono, nell'adozione degli atti, fare espressa menzione della delega o dell'incarico di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di lire 450.000.000, cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante

la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce compresa nell'elenco n 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.

Art. 14.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72110. — Contributi in capitale a comuni, loro consorzi nonchè ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (c.n.i.) (titolo II - sezione 4ª - categoria 11ª - rubrica 14ª) L. 450 000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 450.000 000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 gennaio 1975

FANTI

(556)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2.

Norme per il rifinanziamento, per l'anno 1975, della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1: « Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, agli invalidi di guerra e categorie assimilate nonchè ai familiari a carico dei pensionati delle categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Rifinanziamento per l'anno 1974 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, del regolamento di esecuzione n. 32 del 6 novembre 1973 e della legge 3 gennaio 1974, n. 1 sono prorogate fino al 31 dicembre 1975, con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Al fine di consentire più ampiamente l'erogazione della assistenza farmaceutica in forma diretta e mediante un ricettario valido per tutte le farmacie convenzionate, i comuni possono convenzionarsi con le amministrazioni provinciali per la confluenza in un unico fondo, per tutte le categorie assistibili o per alcune di esse, dei contributi a carico della regione e degli enti locali nonchè delle eventuali quote a carico delle casse mutue di malattia, affidando alle amministrazioni provinciali la gestione del fondo stesso.

In presenza di tali convenzioni, il contributo regionale viene erogato direttamente all'amministrazione provinciale nella misura deliberata dal comune competente.

Art. 3.

I comuni richiedono all'assessorato regionale alla sanità l'anticipazione dei fondi di cui alla presente legge, mediante una unica deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il contributo regionale viene erogato in due rate semestrali anticipate, tenendo conto di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 del regolamento 6 novembre 1973, n. 32.

Il saldo, a consuntivo, viene effettuato sulla base di due deliberazioni semestrali che dovranno essere adottate entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun semestre.

Le deliberazioni di consuntivo dovranno essere integrate dai verbali delle riunioni durante le quali il comitato di gestione esprime, almeno ogni due mesi, il proprio complessivo e motivato parere sulla gestione dei fondi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, già attuato dalle casse mutue, il contributo regionale di cui alla presente legge viene erogato limitatamente ai medicinali ammessi dal prontuario terapeutico INAM.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1975 in L. 1.000.000 000 (un miliardo), si farà fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 « Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo », sul quale verrà stanziata la somma complessiva di L 1.000.000.000.

Art 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 gennaio 1975

FANTI

(654)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3.

Interventi per finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei comuni e dei consorzi per i servizi sanitari e sociali, costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10, con la partecipazione delle province interessate, contribuisce alla spesa per la realizzazione di centri socio-sanitari mediante la costruzione, la tra-

sformazione e l'ammodernamento di opere di edilizia sanitaria e sociale nonchè l'acquisto e il rinnovo delle relative attrezzature.

Ai fini indicati nel precedente comma sono stanziati due miliardi di lire in ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Art. 2.

Per centro socio-sanitario si intende la struttura o il complesso delle strutture in cui hanno sede i servizi sanitari e sociali dei comuni e dei consorzi di cui all'articolo precedente e, in particolare, la sede dei consorzi stessi nonchè dei:

servizi di igiene pubblica
servizi veterinari
servizi di medicina preventiva e sociale
servizi di assistenza sociale
servizi del poliambulatorio specialistico
servizi di riabilitazione.

I contributi di cui al precedente articolo sono destinati alla realizzazione di centri socio-sanitari attuati direttamente dai consorzi stessi oppure da comuni e province facenti parte del consorzio, sulla base di un programma di interventi predisposto in sede consortile

Nel caso che la realizzazione dei centri socio-sanitari sia attuata dai comuni o dalle province, ai sensi del precedente comma, i consorzi per i servizi sanitari e sociali erogano agli enti interessati i contributi relativi alle realizzazioni stesse.

Art. 3.

Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i consorzi per i servizi sanitari e sociali presenteranno domanda al presidente della giunta regionale, per l'anno 1975, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 gennaio per gli anni 1976 e 1977.

Alla domanda deve essere allegato il programma degli interventi predisposto dal consorzio, corredato da:

1) deliberazione del progetto di massima e piano finanziario delle opere da realizzare;
2) preventivo delle attrezzature da acquistare o rinnovare;
3) relazione sulla utilizzazione delle strutture.

Il programma con i relativi allegati deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso il proprio parere sulle iniziative proposte; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7, lettera *b)* del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n 12.

Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i consorzi costituiti fra comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'amministrazione provinciale di Forlì.

Art. 4.

I contributi sono concessi nella misura del 90 % del costo previsto per l'esecuzione delle opere o di lotti funzionali delle stesse ovvero per l'acquisto e il rinnovo delle relative attrezzature e non possono superare l'importo complessivo, per ciascuna struttura, di lire 150 milioni.

I contributi possono essere concessi tanto se le strutture e le relative attrezzature siano adibite ad alcuno dei servizi di cui all'art. 2, quanto se siano invece adibite alla totalità dei servizi stessi.

I contributi sono concessi esclusivamente per interventi, compresi negli scopi indicati nell'art. 1, finalizzati alla istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi di cui all'art. 2, operanti nel territorio del consorzio e rientranti in un piano di attività coordinato a livello consortile, per realizzare centri socio-sanitari gestiti dai comuni o dai consorzi stessi.

Art. 5.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il programma annuale degli interventi intesi a realizzare le finalità di cui all'art. 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della regione.

Il programma annuale deve tendere prioritariamente alla realizzazione di centri socio-sanitari in zone che ne risultino sprovviste e nelle quali la protezione della salute della popolazione risulti carente, tenuto conto anche dell'esistenza, nel territorio, di altre strutture operanti nel settore.

Art. 6.

I consorzi per i servizi sociali e sanitari approvano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui all'art. 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.

Qualora il contributo sia riferito alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:

a) primo acconto, pari al 30 % dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel progetto approvato;

b) secondo acconto, pari al 60 % dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

c) 10 % in sede di approvazione degli atti di collaudo.

Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 7.

I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, riadattamento od acquisto.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dei presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare lo importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.

I presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale alla spesa accertata.

Parte finanziaria

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sarà stanziata negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 la somma complessiva di L. 6.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi di pari importo.

Art. 9.

Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui all'articolo precedente, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Norma finale

L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata alla entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente art. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 gennaio 1975

FANTI

(655)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975, n. **2**.

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-74 per il biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e di Terni, con efficacia per il biennio 1973-74, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata, a tutti gli effetti, per il biennio 1975-76.

Art. 2.

Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 dicembre 1974 (atto n. 1308) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 gennaio 1975.

(435)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1975, n. **1**.

Norme per l'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del 21 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1971 n. 1, è sostituito dal seguente:

L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della regione Piemonte.

Art. 2.

Ammontare dell'imposta

In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente art. 1, è determinato nella misura del trecento per cento del canone di concessione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, qualora il canone di concessione sia stato versato nell'anno 1972 anche per un periodo relativo all'anno 1973, l'imposta regionale è commisurata alla parte di canone che concerne tale periodo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 gennaio 1975

OBERTO TARENA

(867)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750580)